

92019 Sciacca (Ag)

Sciacca, 9 maggio 2020

AI SIGNORI PRESIDENTI

DEGLI ORDINI FORENSI D'ITALIA

Prot. n. 1416/2020 Corr. Spedita

Oggetto: COMUNICAZIONI DI IMPORTANTE PRIORITÀ - Disposizioni riguardanti l'accesso agli Uffici Giudiziari e le modalità di trattazione delle udienze.

Pregiatissimi Presidenti,

invio per opportuna conoscenza le disposizioni ed i protocolli in allegato.

Porgo referenziali saluti e rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento.





Tribunale di Sciacca

TRIBUNALE DI SCIACCA Ufficio Protocollo

- 8 MAG 2020

Prot. N. 95 Jar

OGGETTO: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS Covid-19

visto il D.P.C.M. del 4/3/2020;

visto il decreto del Capo del DOG del 6/3/2020:

visto il d.1. 08/03/2020 n. 11, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale mediante il quale si dispone la sospensione delle udienze civili e penali fino al 22/3/2020 e si prevede l'adozione di misure straordinarie finalizzate a limitare le possibilità di diffusione del contagio da coronavirus Covid-19:

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020:

visto il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020:

visto il D.L.n.28 del 30.04.2020

viste le Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19. adottate dal CSM in data 30.03.2020, integralmente sostitutive delle precedenti di quelle assunte in data 5 ed 11 marzo 2020:

visti gli esiti della Call Conference con il Presidente della Corte d'Appello e gli altri Capi degli Uffici del distretto, tenutasi in modalità di videoconferenza in data 02.04.2020;

visto il D.I..n.23 del 08 aprile 2020:

rilevato che l'art.36 del D.L. per ultimo citato ha sostituito l'originario termine di sospensione dell'attività giudiziaria fissato al 15 aprile 2020 con il nuovo termine dell'11-5-2020, prevedendo comunque una deroga per i procedimenti penali per i quali i termini di custodia cautelari previsti dall'art.304 c.p.p. scadano entro i sei mesi successivi all'11-5-2020;

visti i provvedimenti, adottati a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo in data 17.03.2020 prot. n. 47 e n. 48 con cui, dando attuazione all'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18 2020, si è disposto, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e la presenza del personale negli uffici limitata esclusivamente alle attività indifferibili ed urgenti:

visto il provvedimento adottato a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo in data 20 03 2020 prot. N.728 contenente indicazioni provvisorie per la prima fase (dal 9.03.02020 al 15.04.2020). finalizzate a coordinare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale cercando di conciliare la risposta all'emergenza sanitaria con la necessità di assicurare il

servizio della giustizia, mantenendo i presidi essenziali ed indifferibili da assicurare ai cittadini:

rilevato, che allo stato, il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che comunque vengono svolte in quanto indifferibili (ossia quelle indicate dal comma 3 cit.) nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica;

ritenuto che delle predette difficoltà si deve necessariamente tenere conto nella gestione della seconda fase, in quanto la trattazione, anche in via telematica, degli affari indifferibili, di quelli dichiarati urgenti o di quelli da trattarsi in assenza di provvedimenti ex art. 83, comma 7 lett. g) implica il necessario aumento della presenza in ufficio del personale amministrativo:

rilevato che l'epidemia Covid-19 è ancora in atto e che occorre assicurare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie impartite dale Competenti Autorità statali e regionali volte a contenere al massimo gli effetti negative sullo svolgimento dell'attività giudiziaria:

rilevato che è rimesso al Dirigente dell'ufficio, sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni, adottare tutte le misure di cui all'art. 83, comma 7, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il "rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3":

ritenuto che le ipotesi di trattazione dei procedimenti giurisdizionali debbano essere individuate con criteri coordinati rispetto alle disposizioni normative d'urgenza, tenendo conto non solo dell'attuale situazione sanitaria della Regione Sicilia, ma anche di quella emergenziale di tutto l'ambito nazionale, considerati i rischi di contagio determinati dalla potenziale partecipazione al processo di soggetti provenienti da qualsiasi parte del territorio della Repubblica:

rilevato ancora che l'attività processuale coinvolge necessariamente una pluralità di soggenti, di tal che ogni valutazione in merito all'attività giudiziaria da espletare deve considerare tutte le ricadute in termini di potenziale movimento che le stesse determinano, nonché l'impatto sul lavoro richiesto al personale amministrativo dell'Ufficio:

sentito il Dirigente Amministrativo:

sentito il Procuratore della Repubblica sede:

sentito il Presidente del Consilgio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca che manifesta il proprio dissenso con riferimento alla trattazione mediante accesso da remoto per i processi penali, perchè contraria ai principi di oralità e di immediatezza del processo penale:

sentita l'autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione (interpellati dal Presidente della Corte di Appelloo):

d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Palermo e con il Procuratore Generale della Repubblica della Corte di Appello

Per tutto quanto sopra

DISPONE

Attività giurisdizionale

Settore civile

A decorrere dal 12 05.2020 e sino al 31.07.2020 (art.3 lettera i) D.L.30.04.2020 n.28), salvo eventuali provvedimenti normativi che consentano la revoca anticipata o la limitazione progressiva delle predette misure in presenza di una positiva evoluzione dell'emergenza epidemiologica, tutte le udienze che richiedono la partecipazione di soggetti differenti rispetto al giudice e ai difensori (parti, testimoni o consulenti tecnici) saranno rinviate a data successiva al 31.07.2020, tenendo conto dell'anzianità del singolo procedimento e dello specifico oggetto di contenzioso.

l'erme le tipologie di causa individuate dall'art. 83, comma 3, lett. a), del D. L. n. 18 2020, a decorrere dal 12.5.2020 verranno trattati prioritariamente, secondo la modalità scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett h) del D. L. n. 18/2020, i procedimenti civili che non richiedono la presenza di soggetti differenti rispetto ai procuratori delle parti.

I giudici civili potranno altresi svolgere dall'Ufficio giudiziario (ai sensi dell'art.3 lettera c) del D.L. 30.04.2020 n.28) le udienze civili che non possono essere differite e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e delle parti per quanto possibile, ai sensi dell'art. 83 lettera f), mediante collegamenti da remoto utilizzando la piattaforma di comunicazione Microsoft Teams.

la particolare, saranno trattate:

a) per quanto concerne il contenzioso ordinario:

- ✓ le udienze di cui all'art. 184 c.p.c.:
- 🗸 le udienze di precisazione delle conclusioni:
- √ le decisioni contestuali ex art. 281 sexies c.p.c.;
- √ i procedimenti ex art. 702 bis c.p.e.:
- ✓ le udienze relative ai procedimenti di cui all'art.445 bis, commi 1-5 c.p.e.(giu-ramento C.T.U.):

b) in materia di lavoro e previdenza sociale:

le udienze per cui è già stata prevista la discussione delle istanze istruttorie delle parti:

le udienze per cui è stata prevista la discussione finale della causa:

le udienze relative a procedimenti azionati con rito Fornero ovvero aventi per oggetto impugnative di licenziamento in cui sia dedotta (o si ritenga comunque applicabile) la tutela reale, a condizione che possano comunque essere trattate con modalità cartolari.

c) In materia di locazioni:

tutte le udienze già fissate, eccezion fatta per quelle che impongono la presenza di almeno una parte ovvero per quelle per cui è previsto l'espletamento di attività istruttoria.

In ogni caso, ove taluno dei difensori formulasse espressa richiesta di differimento anche con riferimento ai processi appena elencati, adducendo motivate esigenze giustificative (quali, ad esempio, l'impossibilità o l'estrema difficoltà di redigere atti processuali ovvero di reperire documenti, necessitando tali attività dell'incontro con il proprio assistito ovvero con i consulenti di parte), i medesimi processi potranno essere rinviati a data successiva al 31,7,2020.

Le modalità di trattazione delle udienze civili sono state concordate con il Consiglio deil'Ordine come da separato Protocollo.

Settore Penale

Per il periodo fino al 31.07.2020 devono essere trattate le sole udienze relative a processi rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 83. comma 3. lett. B) o in cui i termini di cui all'art. 304 e.p.p. scadano nei sei mesi successivi all'11.05.2020.

- Oltre alle suddette udienze, possono essere inoltre trattate quelle, collegiali e monocratiche.
- di seguito individuate sulla base dei seguenti criteri:
- a) processi con misure cautelari personali e reali o misure di sicurezza detentive in atto disposte (che non rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 83, comma 3, lett. B o in cui i termini di cui all'art.304, comma 6 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all'11.5.2020):
- b) processi gia fissati per discussione (privilegiando l processi ultratriennali):
- e) processi di immediata e semplice speditezza (patteggiamenti e abbreviati non condizionati):
- f) processi per i quali sia ritenuta l'urgenza dal giudice, o ad istanza di parte la cui comunicazione dovrà essere effettuata almeno sette giorni prima della data di udienza;
- h) procedimenti relativi all'applicazione di misure personali, quando i profili di pericolosità dedotti attengano alla commissione di condotte relative ai reati di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. Codice Rosso) ovvero reati con violenza alle persone:

I processi da trattare vanno individuati dal giudice per ogni singola udienza sulla base dei eriteri di priorità sopra indicati fino al raggiungimento del numero prestabilito non superiore a tre processi per le udienze collegiali e non superiore a sette per i processi monocratici: Ciascun processo deve essere fissato ad orario prestabilito e con un intervallo opportunamente scaglionato.

A cura della cancelleria sarà dato avviso al P.M. ed ai difensori interessati della trattazione dei processi come sopra individuati e dell'orario fissato per ciascuno di essi.

Le udienze, con avviso di almeno sette giorni prima, verranno trattate a porte chiuse per motivi di igiene, con l'obbligo per i presenti di indossare mascherine protettive e guanti. I giudici avranno cura di impartire le opportune disposizioni per garantire il distanziamento tra le persone all'interno dell'aula di udienza.

Le udienze relativi ai sopra indicati procedimenti penali potranno svolgersi, ove possibile, utilizzando gli strumenti informatici indicati dalle competenti Autorità ministeriali e, comunque, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative che riguardano la trattazione dei procedimenti mediante collegamenti da remoto già emanate o che potranno essere successivamente emanate.

In conformità a quanto disposto dal comma 12 dell'art. 83 citato, le udienze penali con imputati a qualsiasi titolo detenuti o internati (ivi comprese quelle di convalida dell'arresto o del fermo) si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, o, in alternativa, mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice con l'utilizzo dei programmi Skype for Business o Teams, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis citato ed in conformità alle disposizioni adottate in materia da questo Presidente.

Tutti gli altri procedimenti non rientranti nelle eccezioni di cui sopra, saranno rinviati d'ufficio a data successiva al 31.07.2020 e la relativa data di rinvio sarà comunicata dalle cancellerie con le modalità previste dal comma 14 dell'art.83 citato.

Uffici del Giudici di Pace

A decorrere dal 12.05.2020 e sino al 31.07. 2020, salvo eventuali provvedimenti normativi che consentano la revoca anticipata o la limitazione progressiva delle predette misure in presenza di una positiva evoluzione delle emergenza epidemiologica, tutte le udienze che richiedono la partecipazione di soggetti differenti rispetto al giudice e ai difensori (parti, testimoni o consulenti tecnici) saranno rinviate a data successiva al 31.7.2020, tenendo conto dell'anzianità del singolo procedimento e dello specifico oggetto di contenzioso.

Verranno trattati esclusivamente i processi già fissati per la precisazione delle conclusioni o per la discussione secondo la modalità scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett h) del D. L. n. 18/2020-

Le modalità di trattazione delle udienze civili sono state concordate con il Consiglio dell'Ordine come da separato Protocollo.

Anche nel settore penale verrano trattati esclusivamente i processi fissati per la discussione.

Ufficio NEP

Il deposito di atti di notifica ed esecuzione, è garantito esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 11.00 dal lunedi al sabato, nei prefestivi e negli ultimi due giorni del mese.

L'ufficio NEP garantirà l'espletamento di atti di notifica ed esecuzione (pignoramento presso terzi, mobiliare) dando priorità all'inoltro a mezzo del servizio postale, anche per i depositi ex art 143 cpc.

Il personale Unep addetto ai servizi esterni è autorizzato ad astenersi dal recarsi per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali presso abitazioni o luoghi chiusi, salvo casi eccezionali e indifferibili.

Per le esecuzioni di rilascio immobile uso abitativo e riconsegna di bene mobile il funzionario provvederà a predisporre rinvii di ufficio a data da destinarsi, con inoltro di copia del verbale di rinvio a mezzo del servizio postale all'esecutato.

Accesso al pubblico

Dal 12 maggio al 31 luglio l'accesso del pubblico agli Uffici Giudiziari è consentito solo alle persone che devono svolgere attività indifferibili ed urgenti nonchè l'espletamento delle attività giurisdizionali civili e penali sopra meglio specificate.

Limitazione orario di aperture al pubblico

L'orario di apertura al pubblico, in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960. n. 1196. è ridotto da cinque a due ore e sarà assicurato quindi dalle ore 9:00 alle ore 11:00. fatta salva la partecipazione ad udienze ed attività giudiziarie non differibili a norma dell'art. 2 del D.L. 8/3/2020 n. 11.

Regolamentazione accesso ai servizi di cancelleria

Al fine di evitare un pericoloso affollamento degli Uffici Giudiziari si richiama l'osservanza delle disposizioni relative ai principali servizi amministrativi e di cancelleria ai quali accedere con prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica e telematica

specifitamente indicati nel sito istituzionale e negli avvisi affissi all'interno degli uffici giudiziari così come espressamente indicato nel provvedimento adottato a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo in data 20.03.2020 prot.728.

Personale amministrativo in servizio

I presidi di cancelleria sono ampliati prevedendosi la presenza in ufficio di non più di due unità di personale amministrativo per stanza, con la eventuale predisposizione di turni anche pomeridiani in funzione anche delle attività come sopra previste.

Rimangono ferme le disposizioni adottate con i provvedimenti, a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo, in data17.03.2020 prot. n. 47 e n. 48 che qui devono intendersi integralmente trascritte, laddove si dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e che la presenza del personale negli uffici viene limitata per assicurare esclusivamente le attività che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

Misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 negli ambienti di lavoro del Tribunale di Sciacca e dell'Ufficio del Giudici di Pace

Per tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate presso gli uffici giudiziari, anche in vista della riapertura prevista per il giorno 12 maggio 2020, si rimanda al Protocollo di Sicurezza che si allega. firmato congiuntamente dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico competente oltre che dallo scrivente e dal Responsabile per la Sicurezza dei lavoratori.

Il presente provvedimento, avente carattere provvisorio ed urgente, potrà essere soggetto a modifica, anche a seguito di diverse superiori disposizioni.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello e al Procuratore Generale della repubblica:

Al Procuratore della repubblica:

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca:

Al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia;

A nutti i magistrati ordinari e onorari del Tribunale:

Al Dirigente e al personale amministrativo:

Si trasmetta al Consiglio Superiore della magistratura e al Consiglio Giudiziario.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Sciacca


08.05.2020

Il Presidente del Tribunale

Antonio Tricoli,

1 . . 0







ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SCIACCA

UDIENZE CIVILI TRAMITE "COLLEGAMENTO DA REMOTO" E "TRATTAZIONE SCRITTA"

(art. 83, let. f e let. h, D.L. n. 18/2020)

<u>Protocollo di intesa</u> tra *Tribunale di Sciacca*Ordine degli Avvocati di Sciacca

Visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria":

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" e successive modifiche e integrazioni;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate:

viste le I.inee guida formulate dal Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore Generale presso la medesima Corte nell'ambito dell'azione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica: visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale di Sciacca e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19:

considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia":

considerato che il Direttore Generale D.G.S.I.A., in attuazione del citato D.L. n. 11/2020, ha emesso il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Microsoft Teams", che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia; Ciò premesso, si conviene quanto segue.

I

SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI CON "TRATTAZIONE SCRITTA"

L'art. 83 D.L. n.18/2020 dispone che "...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice."

Pertanto, si conviene quanto segue:

A. Attività preliminari all'udienza

- 1) Le udienze civili individuate con separato decreto del Presidente del Tribunale e indicate al seguente punto B si svolgeranno mediante lo scambio di note scritte, cd. "trattazione scritta", secondo quanto previsto dall'art. 83, lettera h), del D.L. 18/2020; pertanto, i difensori delle parti non devono comparire fisicamente all'udienza e provvederanno, invece, al deposito telematico delle note scritte da considerare alla stregua di deduzioni in udienza. Il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. va adeguatamente adattato alla nuova modalità di gestione e sarà comunque rimesso all'apprezzamento del giudice come previsto dal codice di rito.
- In particolare, il giudice disporrà che l'udienza si svolga con modalità scritta con proprio provvedimento telematico, assegnando un congruo termine

- eventualmente differito, per il deposito telematico di note scritte, in modo da garantire un effettivo contradditorio.
- 3) Considerato che lo scambio di note costituisce una modalità alternativa di svolgimento delle udienze, sempre al fine di garantire l'effettività del contraddittorio ovvero un'efficiente organizzazione del ruolo, si potrà mantenere la data dell'udienza già fissata o differirla a data successiva.
- 4) La Cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello storico del fascicolo "trattazione scritta".
- 5) All'udienza fissata il giudice, dopo aver verificato la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di fissazione udienza con la modalità della trattazione scritta, dovrà redigere il verbale di udienza, prendendo atto della comparizione della parti mediante deposito telematico delle note scritte pervenute, nonché riservandosi o disponendo per il prosieguo su quanto richiesto. A partire dalla data di udienza decorreranno i termini di legge per l'adozione del provvedimento da parte del giudice.
 - La trattazione scritta sostituisce la trattazione orale della causa, con la conseguenza che il mancato deposito delle note scritte nel termine stabilito dal giudice equivale alla non comparizione delle parti ai fini e per gli effetti degli artt. 181 e 309 c.p.c.
- 6) I difensori depositeranno, in via telematica e nel termine loro assegnato (secondo le regole stabilite dall'art. 155 c.p.c.), note scritte da denominarsi "note di trattazione scritta", redatte nel rispetto dei principi di sinteticità (massimo 18 righe) e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto della domanda (ad esempio, "inibitoria", "istanza ex art 348 bis c.p.c.", etc.), se del caso facendo rinvio a quelle formulate in atto già depositato.
- 7) L'art. 83, comma 11. D.L. 18/2020 prevede, inoltre, come obbligatorio il deposito telematico anche per gli atti introduttivi e per i conseguenti documenti allegati, di tal che:
- la costituzione del convenuto/resistente può avvenire sino all'udienza di prima comparizione, ma deve necessariamente essere effettuata mediante deposito telematico:

- se il convenuto/resistente si costituisce il giorno stesso dell'udienza (ovvero nel termine ultimo) e deposita contestualmente la nota di trattazione scritta, il giudice rinvierà la trattazione della causa per consentire all'attore/ricorrente di esercitare pienamente il contraddittorio, concedendo a quest'ultimo un termine ulteriore, di regola pari a giorni 7, per controdedurre sul punto;
- se il convenuto/resistente si costituisce telematicamente il giorno dell'udienza senza depositare alcuna nota di trattazione scritta, il giudice rinvierà la causa rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta;
- se il convenuto/resistente non si costituisce il giorno dell'udienza (o entro il termine ultimo), il giudice ne dichiarerà la contumacia;
- ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, le parti sono invitate a depositare una copia telematica degli atti introduttivi (non dell'intero fascicolo); in ogni caso il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità, copia informatica degli atti di parte e dei documenti presenti nel fascicolo in forma cartacea nei formati ammessi dalla normativa sul processo civile telematico.

B. Udienze per le quali è prevista la trattazione dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020

Come da separato decreto adottato dal presidente del Tribunale saranno trattate:

- a) per quanto concerne il contenzioso ordinario:
- le udienze di cui all'art. 184 c.p.c.;
- I le udienze di precisazione delle conclusioni;
- ☐ le decisioni contestuali ex art. 281 sexies c.p.c.;
- i procedimenti ex art. 702 bis c.p.c.;
- b) In materia di lavoro e previdenza sociale:
 - o le udienze per cui è già stata prevista la discussione delle istanze istruttorie delle parti:
 - o le udienze per cui è stata prevista la discussione finale della causa;
 - o le udienze relative a procedimenti azionati con rito Fornero ovvero aventi per oggetto impugnative di licenziamento in cui sia dedotta (o si ritenga comunque

applicabile) la tutela reale, a condizione che possano comunque essere trattate con modalità cartolari.

o le udienze relative ai procedimenti di cui all'art.445 bis. commi 1-5 c.p.c.(giuramento C.T.U.):

c) In materia di locazioni:

tutte le udienze già fissate, eccezion fatta per quelle che impongono la presenza di almeno una parte ovvero per quelle per cui è previsto l'espletamento di attività istruttoria.

In ogni caso, ove taluno dei difensori formulasse espressa richiesta di differimento anche con riferimento ai processi appena elencati, adducendo motivate esigenze giustificative (quali, ad esempio, l'impossibilità o l'estrema difficoltà di redigere atti processuali ovvero di reperire documenti, necessitando tali attività dell'incontro con il proprio assistito ovvero con i consulenti di parte), i medesimi processi potranno essere rinviati a data successiva al 30,6,2020.

П

SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI TRAMITE "COLLEGAMENTO DA REMOTO"

A. Invito e convocazione delle parti all'udienza

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento".

- 1) Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.
- 2) Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

- I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.
- 4) Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.
- 5) La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".
- 6) Qualora una parte risultasse occupata in altra udienza nello stesso giorno alla stessa ora. con apposita istanza da presentare almeno 3 giorni prima dell'udienza, potrà segnalare al giudice la concomitanza e richiedere un differimento orario.

B. Svolgimento dell'udienza da remoto.

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"

Nel verbale di udienza il giudice:

- 1) prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti. nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
- 2) prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati:
- adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
- 4) il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza:
- 5) la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo sempre se autorizzato espressamente dal giudice e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel

- rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi:
- 6) in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
- 7) al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
- 8) il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;
- 9) se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti. l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinviì orari).

Giudice Onorario di Pace

Svolgimento dell'udienza.

Il Giudice Onorario di Pace per gli affari civili individuerà le controversie fissate per la precisazione delle conclusioni e discussione che saranno trattate, così come da disposizione del Presidente del Tribunale, comunicandole almeno 7 giorni prima ai procuratori delle parti a mezzo pec e assegnando i termini per il deposito delle note conclusionali da indirizzare alla pec meglio specificata nel provvedimento del giudice.

A partire dalla data di udienza decorreranno i termini di legge per l'adozione del provvedimento da parte del giudice.

Con riferimento ai procedimenti chiamati ai sensi degli artt. 181 e/o 309 c.p.c., il Giudice Onorario di Pace, con una ordinanza antecedente all'udienza, inviterà i difensori delle parti a manifestare il proprio interesse ad intervenire all'udienza; l'interesse nel senso suindicato dovrà essere manifestato a mezzo pec ed il giudice, in tal caso, rinvierà il procedimento ad una udienza successiva al 30 giugno 2020; in caso contrario (o nel silenzio dei difensori) disporrà l'estinzione del giudizio;

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo sino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica, individuabile allo stato nel 30.06.2020 ex art. 83 D.L. n. 18/2020, salvo proroghe.

Si dà atto che le suddette modalità di trattazione dei procedimenti civili saranno poste in essere:

- A. Per gli affari eccezionali già individuati dall'art. 83. comma 3. lettera a). del citato D.L. n.18/2020:
- B. Per gli affari sopra individuati, giusto provvedimento del Presidente del Tribunale 28.04.2020.
- Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Ministero della Giustizia. al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario del distretto, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, nonché al C.I.S.I.A. di Palermo.

Sciacca, 08.05.2020

Il Presidente del Tribunale

Antonio Tricoli

Ahrah

Il Dirigente Amministrativo

__Rosanna Grisafi

Il Presidente del COA

Giuseppe Livio/